



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 16

Riunione del 19 gennaio 2011

15.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI CARNEVALE SIMONE E CIANCI PAOLO

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
 - Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
 -Avv. Antonio Amato - Componente

Con comunicazione datata 8 novembre 2010 a firma del Presidente del Comitato regionale Lazio, venivano deferiti alla procura Federale i tesserati Simone Carnevale e Paolo Cianci.

Il motivo di quanto riportato alla Procura Federale risiedeva nella apparizione sulla pagina del profilo face-book del tesserato Carnevale, in data 6 novembre 2010 della seguente frase: “Vedere tutto il C.R. in Giappone a spese “nostre” è l’ennesimo scandalo di questi personaggi”

Sulla medesima pagina , a distanza di circa un’ora, compariva il commento del tesserato FIPAV Paolo Cianci che, con pesanti espressioni gergali, rivolte, all’evidenza, nei confronti dei “personaggi” protagonisti dello “scandalo” mostrava di stupirsi della meraviglia del Carnevale per la circostanza che i “personaggi medesimi” avessero utilizzato a fine personale i danari rivenienti dalle comuni risorse dei due interlocutori e di altri appartenenti al loro ambito.

Secondo la prospettazione dell’accusa nessun dubbio sussisterebbe circa la portata oggettivamente offensiva e denigratoria dello scambio pubblicato sulla pagina di face-book, vuoi per il contenuto offensivo e diffamatorio della accusa di malversazione vuoi per la considerazione della usualità di simili comportamenti attribuiti ai suoi destinatari , vuoi per la volgarità dei termini adoperati nella “chiosa” del Cianci gratuitamente offensiva.

La Difesa degli incolpati si è basata, in un primo momento, e vale a dire in sede istruttoria, su di uno scritto difensivo degli incolpati e, in sede dibattimentale su di un “approfondimento difensivo” depositato in sede di riunione unitamente ad una serie di documenti alla cui produzione la procura non si è opposta.

Per vero la linea difensiva prescelta dagli incolpati, a ben vedere, ha inteso accreditare un profilo più tecnico che fattuale, e, più che smentire la ricostruzione accusatoria ha inteso inficiarne la portata giuridica dal punto di vista oggettivo, sostenendo da un lato l’impossibilità di riferire l’accusa mossa (consistente evidentemente nell’aver approfittato di danaro “comune”, destinato a scopi



istituzionali per finalità personali) a membri specifici della comunità pallavolistica, dall'altro l'assoluta mancanza di contenuti ingiuriosi nella comunicazione, e, infine l'inidoneità del "forum" denominato face-book a raggiungere soggetti diversi da quelli selezionati in base ad una logica di "gruppo".

Nella fase dibattimentale la difesa, compie una leggera, ma significativa deviazione della linea originariamente assunta e fornisce indicazione del soggetto cui a suo dire le comunicazioni pubblicate su face-book il 6 novembre erano indirizzate. Il bersaglio non sarebbe stato il Comitato Regionale Lazio Fipav recatosi in Giappone il 6 novembre 2010 e ripreso nella diretta televisiva in programma poche ore prima del commento, bensì il Centro Ricerche ENEA di Frascati, presso il quale lavorano amici dell'incolpato Carnevale, usualmente indicato anch'esso con l'acronimo C.R. che intrattiene rapporti di scambio scientifico con il Giappone, rapporti che attua attraverso un nutrito calendario di meeting internazionali, comprendenti viaggi in Giappone. Allegava all'uopo una serie di stampe tratte da Internet al fine di comprovare le proprie deduzioni.

Circa l'individuazione (e l'individuabilità) dei destinatari dell'accusa e delle offese, secondo la ricostruzione accusatoria, la circostanza che la partita Italia-Germania dei mondiali femminili di Pallavolo 2010 svoltisi, come noto in Giappone, fosse stata trasmessa in diretta TV alle ore 10 del 6 novembre 2010, consente di individuare in due membri del Comitato Regionale Lazio, presenti all'incontro e visibili nella trasmissione, e di riferire la frase del Carnevale, pubblicata subito dopo la trasmissione televisiva (alle 13,02) al C.R. Lazio della Fipav.

Osserva la Commissione

Il capo di incolpazione contestato ai due tesserati riguarda la violazione del generale ma fondamentale dovere di lealtà e probità imposto, dall'etica comportamentale prima che dalle norme statutarie e regolamentari.

Il termine *lealtà*, deriva dal latino *legalitas* e indica una componente dell'etica relazionale dell'individuo, per cui una persona sceglie di obbedire a particolari valori di correttezza e sincerità mantenendo le promesse iniziali e comportandosi secondo un codice morale prestabilito, sia esso tacito o esplicito.. In altri termini, si può intendere per lealtà il grado di coerenza fra un atteggiamento o un comportamento adottati da una persona e gli ideali – personali o di gruppo- a cui la stessa ha proclamato o promesso di attenersi. In tali termini la lealtà si identifica col non tradire ..

Il termine probità si identifica invece con l'integrità morale e con la rettitudine riconoscibili nel comportamento di un soggetto in relazione ad una determinata situazione, il concetto ha quindi una portata più prettamente esterna ed attiene alle conseguenze prodotte o percepibili di un determinato comportamento.

Appare dunque evidente che l'indagine di questa Commissione debba essere condotta sul piano etico più che su quello tecnico giuridico e sia volta ad accertare, come già affermato in altra decisione, principalmente l'*animus* del comportamento posto in essere dall'incolpato piuttosto che le sue connotazioni tecnico giuridiche (La CGN ha in altra pronunzia ritenuto necessario "*che ogni indagine concernente la violazione del generale dovere di lealtà e probità sportiva debba essere condotta sotto il profilo dell'animus con il quale la violazione viene posta in essere; la stessa mancanza,*



per esser più chiari, può assumere diverse connotazioni a seconda che venga posta in essere con uno specifico “animus nocendi” alla vita sportiva, ovvero che essa avvenga per colpa, più o meno grave, ovvero anche per aperto spirito di ribellione, ma pur sempre nella consapevolezza di rischiare, comunque, le sanzioni sportive”) onde perde ogni valenza qualsiasi argomentazione connessa all’art. 595 c.p. (idoneità del mezzo; riconoscibilità del soggetto cui la diffamazione si riferisce et similia).

Appare piuttosto rilevante ai fini della Giustizia Sportiva l’intento gratuitamente offensivo della reputazione di soggetti appartenenti alla medesima organizzazione, che, come tale possa essere percepito da altri appartenenti alla stessa e dai destinatari medesimi dell’offesa.

A questo punto perde valore anche la – per vero poco credibile, data la non indifferente serie di “coincidenze” che ha fatto percepire e diffondere l’episodio all’interno della comunità sportiva – tesi dell’ *aberratio ictus* sostenuta nell’approfondimento difensivo del Carnevale, fatto proprio (per vero ancor meno credibilmente) dal tesserato Cianci, poichè, quanto meno sotto il profilo della colpa, i due tesserati avrebbero dovuto sincerarsi che accuse (peraltro prive di qualsiasi riscontro obiettivo) venissero percepite all’interno della comunità sportiva e da tutti i suoi appartenenti venutine a conoscenza come dirette ad alcuno dei suoi membri, dovendo essere ben nota agli autori dell’illecito disciplinare contestato la nomenclatura degli organi federali e facilmente intuibile la circostanza che la pesante conversazione via face-book fra due soggetti da tempo tesserati FIPAV venisse ritenuta come diretta al Comitato Regionale Lazio.

Anche la tesi difensiva da ultimo sostenuta non appare supportata da alcun serio elemento probatorio (è forse sfuggito che proprio dalla stessa documentazione prodotta emerga come il 6 novembre 2010 il Centro di Ricerca ENEA di Frascati abbia sì intrattenuto un meeting con la gemella unità Giapponese ma ... in videoconferenza), e ove non la si dovesse considerare come tentativo di instillare un possibile dubbio circa la non sicura identificabilità dei destinatari dell’offesa dovrebbe considerarsi quale elemento ulteriore di violazione del dovere di lealtà, commessa, stavolta, in sede di procedimento disciplinare.

Questa Commissione ritiene quindi di condividere l’assunto accusatorio in termini di violazione del dovere di lealtà e probità sportiva a carico degli incolpati che hanno inteso indirizzare indimostrate accuse nei confronti di organi federali aumentando nei confronti del Cianci la sanzione a motivo del turpiloquio adoperato.

P.Q.M.

Infligge per il tesserato CARNEVALE SIMONE la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque fino al 28 giugno 2011 e per il tesserato CIANCI PAOLO, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque e quindici giorni fino al 13 luglio 2011.

Roma, 28 gennaio 2011

ILPRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai